

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3790

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Servizi di cassa e di tesoreria di Enti pubblici

Presentato alla Presidenza il 5 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 16 settembre 1960 ha esaminata la proposta intesa a consentire agli Enti pubblici di potersi avvalere, per la gestione dei propri servizi di cassa e di tesoreria, di tutte le categorie di aziende di credito, adottando, quale unico criterio discriminante, quello della consistenza patrimoniale delle aziende stesse.

L'iniziativa, più volte sollecitata dalle Associazioni di categoria delle aziende di credito, trae origine dalla circostanza che molti Enti pubblici, a termini delle disposizioni istitutive e statutarie che ne regolano l'ordinamento e l'attività, sono tenuti ad affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria a Istituti di credito di diritto pubblico. Viene così a determinarsi una esclusiva a favore dei predetti Istituti, esclusiva di cui si dolgono le altre categorie di Aziende di credito, sostenendo che, siccome tutte le Aziende di credito sono indistintamente e con pari intensità soggette alla vigilanza prevista dalle vigenti norme legislative, appare ingiustifi-

cata una discriminazione fra le Aziende stesse, ai fini dell'assunzione di servizi o dello svolgimento di operazioni per conto di Enti pubblici, che non sia basata su di un criterio obiettivo quale quello della consistenza patrimoniale.

Va ricordato in proposito che l'esigenza di evitare posizioni di privilegio o di esclusiva a favore di alcune categorie di aziende di credito, con conseguente danno per altre nell'assegnazione di servizi bancari per conto di Enti pubblici, è stata ripetutamente ribadita in passato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in circolari diramate ai singoli Ministri e, per ultimo, ha trovato riconoscimento legislativo nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, con il quale si è provveduto a modificare il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, che riservava agli Istituti di credito di diritto pubblico e alle Banche di interesse nazionale la prestazione a favore dell'erario di fidejussioni bancarie sostitutive di cauzioni reali, ammettendo invece a prestare tali malleverie tutte le categorie di aziende di credito purché aventi

un minimo di patrimonio (minimo che si ritenne di fissare in varia misura in relazione alla natura delle aziende e precisamente in lire 300 milioni per le aziende di credito ordinario e di lire 100 milioni per le Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1^a categoria e le Banche popolari).

È pertanto sembrato opportuno che lo stesso criterio discriminante basato cioè solo sulla consistenza patrimoniale delle aziende, possa essere adottato per regolare l'attribuzione dei servizi di cassa e di tesoreria degli Enti pubblici.

Per completezza di argomento, deve ricordarsi che, a termini dell'articolo 99 (già articolo 98 nel testo originario del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, successivamente diventato articolo 99 nel testo modificato dalla legge di conversione 7 marzo 1938, n. 141), comma secondo, della legge bancaria, una particolare categoria di Enti

pubblici e precisamente i comuni, le province nonché gli Istituti ed Aziende collaterali di siffatti Enti possono affidare i servizi di cassa ad una qualunque delle Aziende di credito indicate all'articolo 5 della legge stessa, indipendentemente cioè dal fatto che l'azienda abbia un minimo di patrimonio. Tale ampia possibilità di scelta che evidentemente trova la sua giustificazione in considerazioni di pratica opportunità connessa a situazioni locali, non ha rivelato inconvenienti sicché appare fuori discussione la opportunità di lasciare immutata la norma, e anzi di confermarne, per esigenze di ordine interpretativo, la validità.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sopra citata riunione ha espresso sull'argomento parere favorevole.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, affidare i propri servizi di cassa e tesoreria ed intrattenere rapporti bancari con le Aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 98 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modificazioni di cui alle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.